CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE

Direzione Amministrazione, Personale, Sistemi Informativi e Organismi di Garanzia
Settore Patrimonio, Provveditorato, Bilancio e Ragioneria

CAPITOLATO D'APPALTO PER IL SERVIZIO TRIENNALE DI FACCHINAGGIO E TRASLOCHI NELLE SEDI DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE

INDICE

ART. 1: OGGETTO DELL'APPALTO

ART. 2: DURATA DEL CONTRATTO

ART. 3: AMMONTARE DELL'APPALTO

ART. 4: PRESTAZIONI OGGETTO DELL'APPALTO

ART. 5: ONERI E PERMESSI

ART. 6: PERSONALE E RISORSE NECESSARIE

ART. 7: MODALITÀ E PRESCRIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

ART. 8: VERIFICA DEL GRADIMENTO DEL SERVIZIO

ART. 9: CONTABILITA' LAVORI / PAGAMENTO E TRACCIABILITÀ

ART. 10: PENALI

ART. 11: CAUZIONE DEFINITIVA

ART. 12: POLIZZA ASSICURATIVA

ART. 13: STIPULAZIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 14: DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 15: CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

ART. 16: REVISIONE PREZZI

ART. 17: CESSIONE DEL CREDITO

ART. 18: CLAUSOLA DI RECESSO

ART. 19: FORO GIURISDIZIONALE

ART. 20: RISERVATEZZA

ART. 21: OSSERVANZA DI LEGGI E NORMATIVE

ART. 1: OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente appalto ha per oggetto il servizio - in somministrazione - di facchinaggio, di trasloco mobili, di smontaggio e rimontaggio arredi, di movimentazione archivi e materiale vario (anche con l'utilizzo di specifici automezzi, macchinari e carrelli elevatori) per conto e presso le sedi del Consiglio Regionale del Piemonte (in breve CRP), comprese eventuali operazioni di smaltimento materiale vario.

Il servizio verrà svolto presso le seguenti sedi:

- Torino, via ALFIERI n. 13 e n. 15;
- Torino, via ARSENALE n. 12 e n. 14;
- Torino, via SAN FRANCESCO D'ASSISI n. 35;
- Torino, piazza SOLFERINO n. 22;
- Chieri (TO) Zona Industriale, via Secondo CASELLE n. 6.

Il numero degli immobili indicati è puramente indicativo. Qualora nel corso del contratto il Consiglio Regionale del Piemonte incrementasse o decrementasse l'elenco degli immobili, l'impresa appaltatrice sarà obbligata ad assoggettarsi alle stesse condizioni del presente capitolato nel rispetto dei limiti di legge.

ART. 2: DURATA DEL CONTRATTO

L'appalto ha durata triennale con decorrenza dalla data della stipulazione del contratto.

Il Consiglio Regionale del Piemonte si riserva di avviare l'esecuzione d'urgenza, in pendenza di sottoscrizione del contratto. In tal caso farà fede la data di consegna dell'appalto.

Il contratto si riterrà concluso alla scadenza dei tre anni ancorché non sia stato raggiunto l'importo complessivo presunto del contratto. Il contratto si riterrà, altresì, concluso anzitempo al raggiungimento dell'importo totale affidato.

ART. 3: AMMONTARE DELL'APPALTO

Importo presunto a base di gara per la durata di anni tre: **€ 210.000,00** o.f.e. di cui € 4.200,00 o.f.e quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Gli importi sopra citati hanno carattere puramente orientativo, per consentire di valutare l'entità economica del servizio, ma non hanno alcun carattere impegnativo per l'Amministrazione.

L'ammontare definitivo dell'appalto verrà, comunque, determinato dal computo delle prestazioni effettivamente eseguite. La somma complessiva non è pertanto impegnativa per l'Amministrazione appaltante, la quale si riserva la facoltà di apportarvi variazioni in più o in meno a seconda delle effettive proprie esigenze senza che la ditta appaltatrice possa avanzare pretese per indennizzi o risarcimenti di sorta.

L'importo presunto delle prestazioni, indicato su **base triennale**, comprese nel presente appalto è ottenuto sommando i seguenti fattori:

	descrizione dell'attività	ore presunte	tariffa oraria in euro o.f.e.	spese generali e utili di impresa in euro (pari al 25% della tariffa oraria per le voci A, B, H)	importo presunto stimato senza ribasso in euro (o.f.e.)
A	facchinaggio e logistica	5.400	22,00	5,50	**148.500,00**
B	trasloco, smontaggio e rimontaggio mobili, opere d'arte ed altre attività specifiche	900	25,00	6,25	**28.125,00**
C	impiego di automezzo (di dimensioni non superiore a 2,30 m di larghezza e altezza massima 3,40 m), fino a 15 mc e fino a 35 q	900	10,00		**9.000,00**
D	impiego di automezzo con sponda idraulica o autoscala elevatore (di dimensioni non superiore a 2,30 m di larghezza ed altezza massima 3,40 m), fino a 15 mc e fino a 35 q	400	20,00		**8.000,00**
E	impiego di autoscala con estensione non inferiore al 7° piano per la movimentazione in altezza di scatole e/o altro materiale	100	20,00		**2.000,00**
F	impiego di muletto elevatore elettrico	200	15,00		**3.000,00**
G	impiego di automezzo idoneo al trasporto del muletto presso il magazzino di Chieri (TO)	40	50,00		**2.000,00**
H	operatore abilitato alla conduzione del muletto elettrico presso il magazzino di Chieri (TO) o altri utilizzi	300	25,00	6,25	**9.375,00**

totale: 210.000,00

L'importo del servizio è determinato moltiplicando le ore presunte per le tariffe orarie relative a ciascuna attività. Le ore presunte sono state dedotte in ragione della stima del relativo fabbisogno, effettuata su dati storici. L'importo delle tariffe orarie è stato ottenuto sulla base del costo orario in relazione alle qualifiche degli operatori, sulla base della tabella del costo medio orario del lavoro: Servizi di pulizia, disinfestazione e servizi integrati/multiservizi cod: K511.

L'appalto sarà aggiudicato all'Impresa che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108, comma 2 del D. Lgs. 36/2023, così come specificato nelle Condizioni particolari.

ART. 4: PRESTAZIONI OGGETTO DELL'APPALTO

Le prestazioni oggetto del presente appalto sono indicativamente le seguenti:

- smontaggio, rimontaggio e piccole manutenzioni degli arredi ed attrezzature varie (compresi lampadari, tende, specchi, quadri, scaffali); in relazione alle suddette operazioni è compresa la fornitura di chiodi, tasselli e minuteria di ferramenta varia;

- imballaggio in appositi contenitori/scatoloni, nel rispetto della normativa sulla sicurezza che regola la materia (contenitori in cartone rigido compreso nastro adesivo per chiusura o in casseri di altro materiale rigido ed indeformabile debitamente imbottiti per la protezione di oggetti fragili), forniti a cura e a spese dell'impresa affidataria dell'appalto;

- trasloco di arredi fissi e mobili, lampadari, Postazioni di Lavoro (personal computer, stampanti, ecc. e altre apparecchiature e beni mobili), carteggi d'archivio con relativa sistemazione ed ogni altro materiale od attrezzo interni ed esterni alle sedi del CRP;

- carico, trasporto e smaltimento a pubbliche discariche autorizzate, dei materiali di risulta (mobili obsoleti e/o rotti e/o fuori uso) e di ogni altro materiale non più idoneo (pedane in legno, scatole di cartone vuote, carta da macero e materiale vario) anche se non attinenti a interventi di trasloco; la ditta affidataria deve pertanto provvedere, unitamente al CRP, alla selezione di materiali di sgombero (arredi, carta e cartoni, pc, etc.) e al suo successivo smaltimento presso idonei impianti di smaltimento autorizzati, anche ricorrendo ad imprese appositamente autorizzate. A tal fine, la ditta affidataria si attiene alle disposizioni previste dalla normativa vigente, provvede, per quanto di sua competenza, alle operazioni di tracciabilità mediante la compilazione del formulario di cui al comma 2 e del Registro di carico e scarico di cui all'art. 16, comma 1 del D. Lgs. 205/2010;

- distribuzione di apparecchiature informatiche, carta per fotocopiatrici, cancelleria e materiale vario nelle varie sedi del CRP;

- trasporto e sistemazione della documentazione d'archivio;

- trasporto, consegna di materiale e documentazione anche in sedi, immobili e stabili diversi da quelli di cui all'art. 1, ma comunque in territorio regionale;

- utilizzo, se necessario per lo svolgimento delle summenzionate prestazioni, di un automezzo idoneo, a seconda della quantità di materiale da trasportare; gli automezzi dovranno essere in grado di accedere ai cortili di Via Alfieri n. 13, Via Alfieri n. 15, Via Lascaris n. 9/A, Piazza Solferino n. 22 (automezzi di

dimensione non superiore a 230 cm di larghezza e altezza massima 340 cm) con relativi permessi di accesso alla ZTL;

- spostamento di casseforti con adeguata attrezzatura;
- spostamento, movimentazione di arredi artistici fatti salvi i traslochi per la cui sicurezza necessitano di imballaggi speciali;
- trasporto materiale vario necessario per l'allestimento di mostre o convegni;
- sistemazione di mobili e arredi – divisi per tipologia – nei magazzini di volta in volta individuati ed indicati dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC);
- movimentazione di cargo pallet, pallet e arredi vari nel magazzino di Chieri (TO);
- deposito e custodia di beni mobili di proprietà del CRP presso magazzini della ditta affidataria;

per tutto quanto non previsto si concorderà di volta in volta le modalità ed utilizzo di mezzi e/o attrezzature.

La Ditta affidataria dovrà fornire ai propri dipendenti i dispositivi di protezione individuali previsti nel documento di valutazione dei rischi aziendali (guanti, scarpe, eventuali occhiali, maschere, cuffie, giubbino colorato rifrangente, etc.), e mettere a disposizione a propria cura e spesa tutti i materiali e le attrezzature necessarie (nastro adesivo, cacciavite, trapano, avvitatore, carrelli, casse in plastica, cinghie, ventose, scatoloni, coperte etc.) in buone condizioni ed idonei per l'esecuzione in sicurezza dei lavori contemplati dal servizio, nonché tutti i dispositivi necessari per delimitare le aree operative ai fini della sicurezza (transenne, cartelli etc.) così come indicato nel DUVRI.

Nell'esecuzione delle predette prestazioni il personale della ditta deve usare la massima diligenza onde evitare qualsiasi danno. Di ogni danneggiamento causato al materiale o ad altre cose e anche a terzi, da ascriversi all'incuria o disattenzione del personale dell'impresa, è responsabile la ditta affidataria.

L'impresa affidataria deve disporre di idonee coperture assicurative come meglio descritto all'Art. 12 del presente documento.

La ditta Appaltatrice procederà al rimborso per l'intero ammontare del danno anche in occasione del pagamento dei corrispettivi dovuti o attraverso la polizza assicurativa, fatta salva comunque l'applicazione, da parte dell'Amministrazione, delle penali di cui al successivo Art. 10.

Qualora, conseguentemente all'evento dannoso, si verifichino ritardi nell'esecuzione o nel completamento delle prestazioni richieste, saranno applicate le specifiche penali previste all'Art. 10.

ART. 5: ONERI E PERMESSI

È a carico dell'impresa appaltatrice, e di sua esclusiva spettanza, l'attuazione delle misure di sicurezza e sull'uso dei mezzi di protezione individuale, nonché i permessi per l'accesso alla ZTL, alle aree pedonali e per l'occupazione del suolo pubblico.

ART. 6: PERSONALE E RISORSE NECESSARIE

In base alle esigenze di servizio previste dal referente del contratto, la dotazione giornaliera di personale per l'espletamento delle operazioni, a cui in nessun caso si potrà derogare, sarà una delle seguenti:

- n. 1 operatore;
- n. 2 operatori (di cui uno indicato quale capo squadra);
- n. 3 operatori (di cui uno indicato quale capo squadra);
- n. 4 operatori (di cui uno indicato quale capo squadra);
- n. 3 operatori (di cui uno indicato quale capo squadra ed un operatore carrellista abilitato);
- n. 6 operatori (di cui uno indicato quale capo squadra ed un operatore carrellista abilitato).

Il personale deve risultare regolarmente assunto, assicurato e retribuito a cura e spese dell'impresa affidataria, che è unica responsabile nei confronti di detto personale.

L'impresa affidataria è tenuta ad applicare il C.C.N.L. vigente relativamente alle categorie di lavoratori impiegate e ad osservare i conseguenti accordi sindacali provinciali e locali di natura normativa e retributiva, pena la risoluzione del contratto, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

Il suddetto obbligo vincola l'operatore esecutore del servizio, anche se non sia aderente alle associazioni di categoria firmatarie o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dalle dimensioni dell'impresa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'impresa, qualora abbia configurazione giuridico – sociale di cooperativa, deve applicare ai soci impiegati nell'appalto condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai C.C.N.L. – pena la risoluzione del contratto.

La Stazione Appaltante si riserva, pertanto, il diritto di richiedere all'impresa aggiudicataria di esibire, in qualsiasi momento nel corso dell'appalto, idonea documentazione comprovante l'iscrizione del proprio personale a tutte le forme di assistenza e previdenza obbligatorie per legge nonché il rapporto di lavoro tra le parti.

Il mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi, accertato dalla Stazione Appaltante o ad essa segnalato dall'Ispettorato del Lavoro, si configurerà come inadempienza dell'impresa aggiudicataria che potrà comportare la risoluzione del contratto.

L'Appaltatore è tenuto a fornire all'Amministrazione, entro 10 giorni prima dell'inizio del servizio e per tutta la durata dell'appalto, l'elenco nominativo del personale che presterà servizio per la stessa specificando le rispettive qualifiche, mansioni, orario di lavoro e settori di utilizzo nonché i documenti comprovanti il rapporto contrattuale di lavoro tra le parti e la sua durata. Qualora nel corso della durata del contratto la ditta appaltatrice si avvalesse di nuovo personale in pianta organica e lo stesso fosse impiegato per il servizio in oggetto c/o il CRP, la ditta appaltatrice è obbligata ad

aggiornare il suddetto elenco, e trasmetterlo, senza il quale non è consentito l'ingresso nell'ente e la prestazione del servizio richiesto. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà effettuare specifiche verifiche nel corso della durata del contratto.

Il Committente si riserva di chiedere all'Appaltatore la sostituzione di personale ritenuto non idoneo con nota scritta del Direttore della Direzione Amministrazione, Personale, Sistemi Informativi e Organismi di Garanzia. In tal caso l'impresa provvede immediatamente alla sostituzione richiesta, senza che ciò possa costituire maggior onere.

L'Appaltatore dovrà inoltre comunicare, al CRP, il nominativo del Responsabile per la sicurezza dei lavoratori ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; questi avrà tra l'altro, il compito di tenersi in contatto con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del CRP per le necessarie attività di coordinamento.

Per tale personale l'appaltatore dovrà osservare tutte le norme vigenti in materia antinfortunistica e di sicurezza, assicurazione e previdenza, e ad esso si applicherà il contratto di lavoro per la categoria corrispondente.

La Ditta affidataria dovrà, pertanto, fornire, con apposita comunicazione scritta, i nominativi degli addetti in grado di svolgere le funzioni di capo squadra e di preposto (ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) ed ai quali saranno illustrati di volta in volta i lavori da eseguire.

Il capo squadra, quando richiesto, dovrà sempre essere presente all'esecuzione dei lavori: in caso di assenza del caposquadra non si darà corso ad alcuna attività, con la conseguente applicazione delle penali previste per ritardi e inadempienze al successivo Art. 10.

Nell'esecuzione dei servizi il personale della ditta deve avere un comportamento diligente ed evitare deterioramenti o danni ai mobili, agli arredi, alle attrezzature etc., esistenti nei locali interessati.

Il servizio deve essere svolto coscienziosamente mediante l'impiego di personale di fiducia del CRP, data la delicatezza del lavoro e la riservatezza degli uffici a cui il personale stesso può accedere.

Nell'esecuzione del servizio gli operai dovranno indossare degli indumenti da lavoro (di colore e foggia uniforme) recante l'indicazione della denominazione sociale della ditta appaltatrice in buone condizioni di decoro e di pulizia nonché di eventuali indumenti e dispositivi previsti dalle vigenti normative di sicurezza, forniti dalla ditta.

Il personale in questione dovrà essere dipendente o socio, ogni nuova assunzione e/o variazione del personale, dovrà essere comunicata preventivamente al CRP e dovrà essere idoneo per qualità e per quantità a garantire il totale ed esatto adempimento delle prestazioni contemplate nel presente Capitolato d'appalto.

La responsabilità sull'esecuzione e sull'uso degli attrezzi da lavoro, così come il metodo da utilizzare per eseguire gli spostamenti e il facchinaggio, sarà di esclusiva responsabilità dell'appaltatore, il quale potrà nominare a rappresentarlo persone idonee e che possano ricevere e organizzare l'esecuzione delle prestazioni d'appalto, lasciando sollevata l'Amministrazione da ogni responsabilità.

Il personale incaricato verrà istruito, per il primo mese, da personale del CRP, su fabbricati e uffici in modo che possa muoversi in modo sufficientemente autonomo. Si richiede, pertanto, la presenza per quanto più possibile dello stesso personale. Nel caso di invio di altri addetti, i medesimi dovranno essere formati ed informati dal personale della ditta Appaltatrice, precisando che sarà considerata grave violazione del Capitolato l'invio di addetti non in grado di eseguire il lavoro assegnatogli in quanto impossibilitati a muoversi in modo autonomo.

L'Appaltatore dovrà dotare i propri dipendenti di idonea tessera di riconoscimento contenente i dati previsti dall'art. 5 della Legge n.136/2010.

ART. 7: MODALITÀ E PRESCRIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Le movimentazioni saranno richieste con ordine scritto mediante apposita convocazione dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), che indicherà le attività, il numero degli addetti, i materiali necessari per il servizio e le relative ubicazioni e destinazioni.

Le convocazioni per il servizio saranno trasmesse mediante mail non più tardi delle ore 15.30 del secondo giorno antecedente la giornata di servizio (ad esempio, entro il mercoledì per un lavoro da eseguirsi il venerdì oppure entro il giovedì per un lavoro da eseguirsi il lunedì successivo). I servizi potranno, comunque, variare rispetto a quelli scritti in convocazione, per sopraggiunte e imprevedibili esigenze dell'ente.

La ditta appaltatrice dovrà comporre idonea squadra che sarà adibita all'operatività presso le sedi del CRP impiegando esclusivamente personale dipendente, ed assicurare la continuità del servizio anche in considerazione delle possibili assenze per malattia, ferie o altro e comunicare al DEC i nominativi degli addetti presenti nel giorno di servizio.

Gli addetti dovranno eseguire le prestazioni di norma nel seguente orario: dal lunedì al venerdì nei seguenti orari: 8.30 - 12.30 e 13.30 - 17.30 e, eventualmente, il sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.30. Nelle predette fasce orarie non è compreso il trasferimento dalla sede dell'impresa, il quale non sarà comunque retribuito. Tale orario potrà subire delle variazioni, per esigenze di servizio dell'Amministrazione. Le ore conteggiate saranno quelle contrattuali e dovranno risultare da idonea registrazione.

Si fa presente che potranno anche essere programmate prestazioni che prevedano l'impegno di solo 3 ore e potrà essere richiesta la presenza contemporanea di anche 6 addetti o più nella stessa giornata.

Il caposquadra dovrà essere munito di cellulare, messo a disposizione dalla Ditta, per assicurare le reperibilità della squadra stessa.

L'affidatario dovrà dichiarare di aver informato ed addestrato il proprio personale sulle norme di legge e sulle misure previste nel piano operativo aziendale per l'esecuzione delle operazioni in sicurezza, nonché nel documento di valutazione del rischio, redatto ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. n.81/2008 e s.m.i. e riferito alla propria impresa.

L'Amministrazione trasmetterà, ove necessario, in apposita scheda l'analisi degli eventuali rischi specifici presenti presso gli ambienti in cui si trovasse ad operare il personale della Ditta aggiudicataria.

In caso di subappalto l'affidatario si renderà garante delle avvenute attività di informazione e formazione presso le imprese subappaltatrici con modalità analoghe.

ART. 8: VERIFICA DEL GRADIMENTO DEL SERVIZIO

L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare nel primo trimestre di validità del contratto una valutazione della qualità e della puntualità delle prestazioni fornite dall'appaltatore. Qualora il giudizio conseguente fosse negativo, ne sarà data comunicazione all'appaltatore, il quale dovrà disporre immediatamente le opportune attività correttive al servizio.

ART. 9: CONTABILITA' LAVORI / PAGAMENTO E TRACCIABILITÀ

I funzionari incaricati dall'Amministrazione curano che le prescrizioni contrattuali affinché siano eseguite a regola d'arte e sono preposti al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del servizio.

L'appalto è gestito con il metodo della somministrazione, pertanto all'impresa spetta esclusivamente il corrispettivo per le prestazioni ordinate e regolarmente eseguite, calcolate in base ai ribassi offerti in sede di gara e applicati alle tariffe orarie indicate nella tabella di cui all'Art. 3 del presente documento. In particolare, per le attività di cui alle lettere A, B, H (per le quali è previsto l'impiego di manodopera) il ribasso verrà applicato alla tariffa oraria limitatamente alle spese generali e degli utili d'impresa. Pertanto, il ribasso non si applica al costo orario della manodopera che resta invariato.

Si precisa che la contabilizzazione delle somme (al netto del ribasso indicato in sede d'offerta) sarà riferita alle prestazioni di cui all'Art. 3 (lettere da A ad H), risultanti dalle medesime schede di servizio.

Le somme riferite all'impiego dei mezzi d'opera verranno richieste e contabilizzate a seconda dell'effettivo uso e comunque per un impegno minimo giornaliero di 2 ore.

Non verrà contabilizzato l'eventuale uso di mezzi non richiesti e non ritenuti idonei allo svolgimento del servizio.

Ai fini della contabilità dei lavori, la composizione delle squadre, il tempo del servizio effettuato, nonché l'eventuale impiego di mezzi d'opera saranno riportate sul foglio di richiesta di cui all'articolo precedente, sulla base anche delle disposizioni di cui al presente articolo.

Sarà comunque a carico della Ditta, e pertanto non contabilizzata, la percorrenza dei mezzi necessaria per raggiungere la località di caricamento e per il rientro dal luogo dell'ultimo scarico alla sede aziendale.

Nei casi di utilizzo di automezzi, camion, autoscala, muletto elettrico, etc. verrà riconosciuto il costo orario per il tempo necessario per l'utilizzazione dei medesimi.

L'Appaltatore, partecipando alla gara, si assume l'obbligo di rendere tracciabili i flussi finanziari derivanti dal contratto eventualmente sottoscritto, ai sensi dell'art. 3 della Legge 13.08.2010, n .136 e s.m.i..

Al pagamento delle prestazioni si provvederà sulla base di fatture posticipate mensili. Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, da parte dei funzionari incaricati dall'Amministrazione, e previa attestazione di regolare effettuazione del servizio.

Inoltre, le suddette fatture periodiche verranno liquidate previo riscontro della regolarità contributiva (DURC) e fiscale. In caso di insolvenza si procederà ai sensi della normativa vigente che regola la materia.

La spesa sostenuta per lo smaltimento presso pubbliche discariche di arredi dismessi (D.lgs. 152/2006 – parte IV) del materiale di risulta e imballaggi, verrà concordata preventivamente e rimborsata alla Ditta.

ART. 10: PENALI

10.1 Definizione

Qualora, nell'esecuzione del servizio, venissero riscontrate inadempienze contrattuali il CRP avrà facoltà di applicare una penalità per ogni inadempienza, senza

pregiudizio del rimborso delle maggiori spese che il CRP dovesse sostenere per sopperire in altro modo alle deficienze o mancanze attribuibili all'Appaltatore.

L'ammontare della penalità sarà applicato dall'Ufficio competente, con le modalità indicate nel successivo paragrafo, secondo i sottoelencati parametri.

In caso di mancato invio del personale richiesto sarà comminata una penale giornaliera di **euro 260,00** per ogni addetto, ovvero, nell'ambito di una stessa giornata lavorativa, di **euro 30,00** per ogni ora di ritardo rispetto alla richiesta, per ogni addetto. In caso di ritardo nel completamento del lavoro rispetto al termine previsto nella scheda di lavoro sarà applicata una penale di **€ 30,00** per ogni ora e di **euro 160,00** per ogni giorno.

Qualora, a fronte di qualsivoglia assenza o impedimento, anche se sopraggiunti durante il corso dei lavori, il personale inviato in sostituzione non sia numericamente sufficiente o non risulti in grado di consentire l'operatività della squadra richiesta, il personale stesso sarà rifiutato.

In caso di assenza di un caposquadra il personale della squadra e dei subappaltatori saranno rifiutati e pertanto sarà comminata la penale alla composizione della squadra, prevista in caso di mancato invio del personale.

Per mancato, carente o incompleto invio dell'elenco nominativo di tutti i lavoratori e in caso di invio di personale senza preventiva trasmissione scritta di tutta la documentazione richiesta al precedente Art. 6 sarà comminata una penale di **euro 200,00** per ogni addetto ed il personale in questione sarà rifiutato. In caso di mancato invio di personale o ritardi nell'effettuazione degli interventi d'urgenza sarà comminata una penale di **euro 300,00** oltre il rimborso dei danni sopravvenuti a seguito del mancato o ritardato intervento.

10.2 Modalità di applicazione

Tutte le inadempienze contrattuali dovranno essere oggetto di una contestazione scritta alla quale la Ditta appaltatrice ha la facoltà di presentare controdeduzioni entro 10 (dieci) giorni dalla notifica.

Le penalità sono notificate all'Impresa in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.

L'ammontare delle penalità è addebitato, di regola, sui crediti dell'Impresa dipendenti dal contratto e sarà trattenuto sulla prima fattura in pagamento e ciò senza pregiudizio del rimborso delle maggiori spese che il CRP dovesse sostenere per sopperire in altro modo alle deficienze o mancanze attribuibili all'Impresa.

Alternativamente, il CRP eserciterà diritto di rivalsa sulla cauzione di cui all'Art. 11; l'Impresa in tal caso si obbliga a reintegrare l'ammontare della cauzione stessa fino al valore fissato da detto Art. 11. Il mancato reintegro nei termini previsti da detto articolo comporterà per l'Impresa le conseguenze previste dallo stesso articolo.

Qualora le inadempienze si dovessero verificare con frequenza ritenuta eccessiva dal CRP questo potrà, in ogni momento, a proprio insindacabile giudizio considerare risolto di diritto il contratto, in danno e per colpa dell'Impresa, con rivalsa sulla cauzione definitiva e salva la facoltà del CRP di chiedere i danni diretti e indiretti derivanti dalla risoluzione del contratto con modalità e conseguenze previste dall'Art. 13.

ART. 11: CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 36/2023, la ditta appaltatrice dovrà presentare, prima della stipula del contratto, e comunque, prima dell'avvio del servizio, una

cauzione definitiva a garanzia del servizio da prestare, **pari al 5 per cento** del valore complessivo presunto del contratto.

La cauzione dovrà essere prestata con le modalità di cui all'art. 106 del D. lgs. 36/2023 e dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del C.C., la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del C.C., il suo pagamento entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione senza che il fideiussore possa richiedere all'amministrazione o all'appaltatore giustificazione alcuna a supporto di tale escussione.

Quanto sopra anche nell'ipotesi di eccezioni o contestazioni dell'appaltatore o di giudizio pendente avanti all'autorità giudiziaria o avanti all'eventuale organismo arbitrale.

Il mancato deposito della cauzione determina la decadenza dell'aggiudicazione e l'affidamento dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. L'appaltatore avrà l'obbligo di adeguare proporzionalmente la cauzione definitiva nel caso di proroga del servizio.

Alla garanzia definitiva non si applicano le riduzioni di cui all'art. 106, comma 8 del D. lgs. 36/2023.

La cauzione sarà svincolata dietro rilascio di Certificato di Regolare Esecuzione del servizio a chiusura di tutta la contabilità e risolta ogni eventuale contestazione.

ART. 12: POLIZZA ASSICURATIVA

La Ditta appaltatrice dovrà comunque consegnare al CRP, prima dell'inizio del servizio, un'idonea polizza assicurativa con stabilite le seguenti garanzie, che dovranno avere validità per tutto il periodo di efficacia del presente appalto:

1) Polizza di Responsabilità Civile per danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione allo svolgimento di tutte le attività oggetto del presente appalto, con almeno la seguente combinazione di massimali di garanzia: euro 1.500.000,00 quale limite catastrofale per sinistro, euro 1.500.000,00 quale limite per ogni singola persona danneggiata, euro 1.500.000,00 per danni a cose e/o animali.
   La polizza dovrà comprendere:

- la garanzia carico - scarico;
- nella definizione di terzi: i componenti dell'Assemblea Regionale in attività ed ex Consiglieri Regionali; i dipendenti tutti del CRP e dei Gruppi Consiliari e comunque della Regione Piemonte; le persone che in qualità di dipendenti occasionali, collaboratori, consulenti o semplici visitatori a qualsiasi titolo, si trovano occasionalmente nell'ambito di tutte le sedi oggetto del presente incarico;
- danni all'edificio e danni a cose di proprietà del CRP o comunque della Regione Piemonte o dalla stessa detenuta a qualunque titolo, ovvero delle persone individuate al precedente punto compresi i danni derivanti da incendio di cose o attrezzature della Ditta appaltatrice o da essa detenute;
- la Responsabilità Civile personale dei dipendenti della Ditta appaltatrice addetti al servizio oggetto del presente appalto;
- danni derivati dalle attività o subiti da subappaltatori autorizzati dal CRP;

2) Polizza di Responsabilità Civile della Ditta appaltatrice verso i prestatori di lavoro (iscritti obbligatoriamente o non all'INAIL) avente almeno la seguente

combinazione di massimali di garanzia: euro 1.500.000,00 per sinistro ed euro 1.500.000,00 per ogni persona danneggiata. La garanzia dovrà estendersi anche alla copertura dei danni non rientranti nella disciplina di cui al D.P.R. n.1124 del 30.06.1965. L'assicurazione dovrà inoltre valere per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 222 del 12.06.84.

3) Polizza di assicurazione per la merce trasportata avente almeno il seguente massimale di garanzia: euro 100.000,00.

La specifica copertura assicurativa dei punti di cui sopra dovrà essere costante per tutta la durata contrattuale.

ART. 13: STIPULAZIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Sono a carico della Ditta tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto (di registrazione, di bollo, etc.), le spese per carte bollate e di bollo per atti e documenti tecnico-contabili, nonché ogni altra spesa inerente e conseguente all'organizzazione, esecuzione, assistenza di cui al presente Appalto, per tutta la durata delle attività.

Il CRP si riserva il diritto di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 del C.C. senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore, previa dichiarazione da comunicarsi con PEC nei seguenti casi:

- inosservanza reiterata e di particolare gravità delle disposizioni di legge, del regolamento nonché del presente Capitolato; si considera inosservanza reiterata un numero di almeno 6 penalità nell'arco temporale di un anno;
- interruzione del servizio protratta per oltre due settimane lavorative, salvo che per cause di forza maggiore notificate tempestivamente al CRP;
- grave inadempimento alle disposizioni sul rapporto di lavoro del personale operante nell'appalto, compresa la correntezza contributiva;
- in caso in cui la verifica di gradimento del servizio risulti negativa nei tre mesi successivi il precedente giudizio negativo;
- se nel giorno fissato e comunicato la ditta affidataria non si presenta per la firma del verbale di avvio dell'esecuzione;
- mancata osservanza da parte del personale dell'appaltatore e del subappaltatore del codice di comportamento adottato dal CRP;
- un ammontare complessivo delle penali superiore al 10% del valore dello stesso;
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del CRP;
- qualora si vìolino le disposizioni di legge o del Capitolato d'Appalto riguardanti: *obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, obblighi di riservatezza, responsabilità per infortuni danni, subappalto, cessione del contratto, cessione del credito, cauzione definitiva.*

In tali casi il CRP ha facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta comunque salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale danno.

Il provvedimento di risoluzione del contratto è oggetto di notificazione alla Ditta appaltatrice secondo le vigenti disposizioni di legge.

L'Amministrazione si riserva, inoltre, la possibilità di affidare il servizio a terzi, in caso di inadempienza da parte della Ditta appaltatrice, con oneri a carico della stessa.

Si richiama l'art. 122 del D. lgs. 36/2023.

ART. 14: DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC)

L'Amministrazione, prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. n.36/2023 nominerà un Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) il quale avrà il compito di approvare la pianificazione del servizio, nonché assicurare eventuali autorizzazioni necessarie per operare da parte dell'Amministrazione.

Il DEC dovrà verificare la corretta esecuzione del contratto, sottoporre al Responsabile del Procedimento le proprie valutazioni sull'andamento del servizio ai fini del pagamento delle fatture ed all'applicazione delle penali, sull'eventuale risoluzione del contratto e sugli altri strumenti di risoluzione delle controversie in vista delle decisioni della Stazione Appaltante nonché tutti gli altri compiti previsti dall'Allegato II.14 al D. Lgs. n. 36/2023.

In materia di esecuzione del contratto si fa rinvio alla disciplina generale di cui all'art. 114 del D. Lgs. n. 36/2023. Inoltre, la corretta esecuzione del contratto è valutata dal DEC, anche mediante la verifica del rispetto del Codice di comportamento da parte della società affidataria, nonché, in caso di violazione del Codice, mediante la valutazione dei rimedi correttivi posti dal Datore di Lavoro, anche di natura sanzionatoria, nei confronti dei propri dipendenti.

ART. 15: CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

La cessione del contratto è vietata, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, co. 1, lett. d) del D. Lgs. n. 36/2023.

I servizi dovranno essere effettuati esclusivamente con l'impiego di personale dipendente della ditta appaltatrice, la quale dovrà operare con i mezzi d'opera e le attrezzature di cui dispone normalmente.

Qualora il concorrente intenda fare ricorso al subappalto (o il nolo a caldo), dovrà indicarlo in sede di offerta, specificando le parti del servizio che intende subappaltare, nel limite del 50% e secondo le modalità e condizioni previste dall'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i..

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Il periodo necessario per l'ottenimento dell'autorizzazione al subappalto non potrà in alcun modo essere preso in considerazione quale motivo di differimento o sospensione dell'esecuzione del servizio, né potrà essere adottato a fondamento di alcuna richiesta o pretesa d'indennizzo, risarcimento o maggiori compensi.

L'autorizzazione al subappalto rilasciata dall'Amministrazione non comporta alcuna modifica agli obblighi ed agli oneri contrattuali dell'appaltatore che rimane l'unico e solo responsabile della qualità e della corretta esecuzione del servizio.

Il CRP provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite al ricorrere delle condizioni stabilite dall'art. 119, comma 11, del D.Lgs. n.36/2023.

In occasione di ogni pagamento l'Appaltatore dovrà comunicare al CRP la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo. In

caso di mancata trasmissione di tale quantificazione, il CRP sospenderà la liquidazione delle somme dei relativi ordini.

Nel caso in cui sia onere dell'Appaltatore corrispondere i pagamenti al subappaltatore, lo stesso è tenuto a trasmettere al CRP nel termine di 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dell'appaltatore, copia delle fatture quietanzate dei subappaltatori. La violazione della presente disposizione potrà dar luogo alla risoluzione del contratto.

ART. 16: REVISIONE PREZZI

Si richiama l'art. 60 del D.Lgs. 36/2023 come modificato dal D.Lgs. 209/2024.

ART. 17: CESSIONE DEL CREDITO

La cessione del credito è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione del CRP. Si richiama l'art. 120, comma 12 del D. Lgs. n. 36/2023.

ART. 18: RECESSO

È facoltà del CRP di recedere dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno venti giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore con PEC.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al CRP.

In caso di recesso del CRP, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 1671 del Codice civile.

ART. 19: FORO GIURISDIZIONALE

Ai sensi dell'art. 47 del C.C. e dell'art. 30 del C.P.C. il Foro competente, per qualsiasi controversia relativa al contratto, è quella di Torino.

ART. 20: RISERVATEZZA

Il soggetto aggiudicatario non potrà far uso, né direttamente né indirettamente delle informazioni di cui verrà a conoscenza in relazione al mandato affidato e ciò anche dopo la scadenza del contratto. Il soggetto aggiudicatario non potrà divulgare, comunicare o diffondere le informazioni e i dati dei quali verrà a conoscenza durante l'espletamento delle attività.

Il soggetto affidatario si impegna a rispettare, nello svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, tutti i principi contenuti nelle disposizioni normative vigenti, relativi al trattamento dei dati personali e in particolare quelli contenuti nel Regolamento UE 2016/679 ed a garantire che le informazioni personali, patrimoniali, statistiche, anagrafiche e/o di qualunque altro genere, di cui verrà a conoscenza in conseguenza dei servizi resi, in qualsiasi modo acquisite, vengano considerate riservate e come tali trattate, pur assicurando nel contempo la trasparenza delle attività svolte.

L'affidatario del servizio deve impegnarsi formalmente a dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati e le informazioni vengano trattati nel rispetto della normativa di riferimento.

L'aggiudicatario del servizio si impegna ad utilizzare i dati e le informazioni di cui sopra esclusivamente ai fini e nell'ambito delle attività previste dal presente capitolato e successivo contratto.

ART. 21: OSSERVANZA DI LEGGI E DI NORMATIVE

Per tutto quanto qui non espressamente previsto le parti si riferiscono alla normativa vigente ed in particolare:

- R.D. n. 2440 del 18.11.1923;
- R.D. n. 827 del 23.05.1924;
- L.R. n. 8 del 23.01.84 e s.m.i.;
- D.Lgs. n. 22 del 05.02.97;
- Legge n. 68/1999;
- Codice Civile;
- Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.;
- Legge n. 136/2010 e s.m.i.;
- Regolamento UE 2016/679;
- D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.